

Determinazione n. 43/96**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA**

nell'adunanza del 30 luglio 1996;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 14 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 20 gennaio 1994, n. 20;

visto il bilancio dell'esercizio 1995 dell'ENEL S.p.a., nonchè le annesse relazioni del consiglio di amministrazione del collegio sindacale trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di Sezione prof. dott. Roberto Coltelli e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione a dette Presidenze - oltre che del bilancio di esercizio corredato delle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio dell'esercizio 1995 - corredato delle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione - dell'ENEL S.p.a. l'unita relazione con la quale la Corte riferisce al Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società stessa.

L'ESTENSORE

f.to Coltelli

IL PRESIDENTE

f.to Carbone

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENEL S.p.a. NELL'ESERCIZIO
1995 (*)

SOMMARIO

1. Premessa. - 2. Il processo di dismissione della partecipazione dello Stato nella società. L'istituzione della Autorità indipendente. - 3. L'atto di concessione e la convenzione. - 4. L'organizzazione della Società. Gli organi. Il controllo interno. - 5. Il personale. - 6. La programmazione della produzione. - 7. I programmi ed i piani di investimento. - 8. la regolazione dell'attività produttiva. - 9. La situazione debitoria dell'utenza morosa. - 10. I rapporti con le Regioni e gli enti locali. - 11. Le partecipazioni. - 12. Il regime tariffario. Le componenti. - 13. *Segue*) Le quote di prezzo. - 14. *(Segue)* Gli oneri del settore nucleare. - 15. *(Segue)* Le prospettive di riforma. Lo stato attuale della disciplina della materia. - 16. Le scritture contabili. I documenti di consuntivo e di preventivo. - 17. Lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio. 18. - I risultati dell'esercizio. - 19. Il bilancio consolidato del Gruppo. - 20. Conclusioni.

(*) La precedente relazione, che riferisce sulla gestione finanziaria della Società per l'esercizio 1994, è stata deliberata da questa Sezione con determinazione n. 46/95 del 27 luglio 1995, e quindi comunicata alle Camere del Parlamento, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

PAGINA BIANCA

1. Premesse.

La Corte riferisce al Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENEL S.p.a. nell'esercizio 1995, e sui fatti di gestione del periodo successivo, fino alla data corrente.

Il referto è presentato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 259 del 21 marzo 1958, conservata espressamente in vigore dalla successiva legge n. 20 del 14 gennaio 1994, e si adegua nei contenuti alle prescrizioni di quest'ultima.

La gestione dell'esercizio 1995 ha già formato oggetto di esame nella relazione precedente, fino alla data della sua deliberazione (25 luglio 1995); nel presente referto vengono richiamati gli argomenti di attuale interesse.

I dati di seguito riportati, dei quali è omessa l'indicazione della fonte, sono tratti dalle deliberazioni del consiglio di amministrazione della Società, e dagli atti e documenti sottoposti al suo esame nelle riunioni collegiali.

2. Il processo di dismissione della partecipazione dello Stato nella Società. L'istituzione della Autorita' indipendente.

A) Come esposto nelle precedenti relazioni la trasformazione dell'Ente pubblico in figura societaria è stata preordinata al collocamento sul mercato della partecipazione statale al patrimonio; a tal fine con il decreto legge n. 333 dell'11 luglio e la legge di conversione n. 359 dell'8 agosto 1992 è stato previsto il "programma di riordino", poi presentato dal Governo alle Camere del Parlamento il 14 aprile 1993.

Con riferimento all'ENEL il documento ha identificato gli "adempimenti preliminari" alla procedura di vendita delle azioni, tra i quali il rilascio della concessione, prevista dall'art. 14 del precitato testo legislativo, che deve definire "il ruolo" ed i "compiti" della Società,

ed i "rapporti con l'Amministrazione concedente", per conseguire "ragionevoli prospettive di collocamento" delle azioni; la "rimodulazione degli assetti tariffari", con l'introduzione di "idonei automatismi", per "assicurare adeguati margini di autofinanziamento".

Sulle procedure di vendita ha disposto la successiva legge n. 474 del 30 giugno 1994 (di conversione del decreto legge n. 332 del 30 maggio 1994), che ha inoltre subordinato la dismissione delle partecipazioni "alla creazione di organismi indipendenti per la regolazione delle tariffe e il controllo della qualità dei servizi".

B) In attesa della realizzazione dei richiamati adempimenti preliminari sono state intraprese una serie di iniziative, volte a preconstituire le condizioni per la successiva dismissione della partecipazione dello Stato, che si compendiano nelle seguenti.

In attuazione della legge n. 474 del 1994 il Ministero del tesoro ha stipulato contratto con una Società specializzata per la collocazione delle azioni dell'ENEL sul mercato; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1995 è stato disposto che l'alienazione della partecipazione del Tesoro dovrà avere luogo con ricorso sia alla procedura di offerta pubblica di vendita, sia a trattativa diretta, per assicurare così la diffusione dell'azionariato, come la stabilità dell'assetto azionario; l'ENEL ha dato avvio alla predisposizione della documentazione occorrente, consistente in prospetti informativi per la borsa italiana e per la borsa di New York.

Ai sensi della legge n. 292 del 9 agosto 1993 (di conversione del decreto legge n. 198 del 21 giugno 1993) il Ministro del tesoro, con decreto 19 gennaio 1995, ha determinato in 22.000 miliardi l'importo del patrimonio netto della Società, a seguito delle rettifiche dei valori dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale.

C) Gli "organismi" indipendenti previsti dalla legge n. 474 del 1994 sono stati istituiti con la recente legge n. 481 del 14 novembre 1995, nella qualità di "Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utili-

tà", competenti "per l'energia elettrica e il gas", e "per le telecomunicazioni".

"Ciascuna Autorità è organo collegiale", nominato per deliberazione del Consiglio dei Ministri, secondo designazioni previamente sottoposte a parere delle Commissioni parlamentari competenti; parere reso con maggioranza di due terzi dei componenti, ovvero a maggioranza assoluta dopo trenta giorni dalla richiesta.

Per l'Autorità dell'energia elettrica e il gas il complesso procedimento di nomina è attualmente in corso.

L'articolo 2 della legge detta disposizioni generali sull'organizzazione ed il funzionamento dei nuovi istituti; le Autorità, dopo l'emanazione dei previsti regolamenti, eserciteranno poteri di proposta degli atti di concessione, delle convenzioni e dei contratti di programma, stipulati tra l'Amministrazione concedente ed i soggetti concessionari; fisseranno le tariffe di base e ne definiranno i parametri; emaneranno direttive ed effettueranno controlli sullo svolgimento dei servizi.

Per "la disciplina e la composizione di ciascuna Autorità" sono inoltre previste successive "normative particolari".

L'articolo 3 della legge medesima provvede direttamente per "il settore dell'energia elettrica e il gas".

Nel settore dell'energia elettrica all'Autorità saranno trasferite, dopo l'emanazione del regolamento di organizzazione, le funzioni in atto ascritte al Ministero dell'industria.

La legge: a) individua le competenze dell'Autorità in materia tariffaria; b) "per i soggetti esercenti il servizio nel settore elettrico" dispone la "separazione contabile e amministrativa" delle "diverse fasi di generazione, di trasmissione e di distribuzione, come se le stesse fossero gestite da imprese separate"; c) prevede che "le attività elettriche già esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali re-

stano affidate in concessione" da parte del Ministero dell'industria.

Gli accennati argomenti formano oggetto di successiva trattazione.

3. L'atto di concessione e la convenzione.

A) Alla legge istitutiva dell'Autorità ha fatto seguito la concessione all'ENEL "delle attività di cui all'art. 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643" ("attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica"), "per l'esercizio del pubblico servizio di fornitura dell'energia elettrica nel territorio nazionale".

La concessione, rilasciata con decreto del Ministro dell'industria del 28 dicembre 1995, approva la convenzione stipulata con la Società, per la durata di quaranta anni, decorrenti dall'11 luglio 1992.

La convenzione muove da un'ampia premessa, concordante con le considerazioni contenute nel decreto di concessione, che pone in evidenza la "evoluzione dell'ordinamento del sistema elettrico italiano", contrassegnato dall'esigenza di progressivo adeguamento al processo innovativo in atto nell'Unione europea, e dalla connessa istanza di "una sempre più larga apertura ai principi di competitività e di concorrenza"; di modo che "occorrerà ricorrere... ad interventi di carattere legislativo", che "potranno incidere sull'ambito di riserva di attività elettriche e sui diritti di esclusiva attribuiti dalla legislazione vigente alla Concessionaria ENEL Spa". Le "future modifiche, conseguenti ad eventuali interventi legislativi... con particolare riferimento alle modifiche che dovessero incidere sui diritti di esclusiva... non comporteranno indennizzi a favore della stessa ENEL Spa".

In tale prospettiva è stata ravvisata l'opportunità che la convenzione stessa "si limiti a regolare l'esercizio delle sole attività di trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita"; per le attività di "importazione, esportazione e produzione... l'ENEL ... proseguirà l'esercizio

in regime di concessione, pur in assenza di esplicite previsioni nel relativo disciplinare".

L'Autorità indipendente esercita "poteri di controllo, di intervento e di verifica, nonché... poteri sanzionatori", previsti dalla legge e dalla convenzione stessa; la Società è inoltre "soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione... in tema di osservanza degli obblighi assunti".

"Gli scopi specifici e gli obblighi reciproci" dell'ENEL e del Ministero dell'industria dovranno essere definiti da un "contratto di programma", stipulato entro un anno. Nel frattempo conserva vigore il precedente contratto del 10 aprile 1991.

Sono previste, in limiti ed a condizioni definiti, partecipazioni dell'ENEL e sub-concessioni ad altre società, per attività funzionalmente connesse allo scopo sociale, e per "attività diverse".

Dall'oggetto della convenzione restano escluse, come nella previgente normativa, le attività produttive svolte dalle imprese "per uso proprio o per la cessione all'ENEL", o con utilizzo di "fonti di energia considerate rinnovabili o assimilate", o in quantità inferiore a dati importi. E' inoltre esclusa la produzione delle imprese elettriche degli enti locali, secondo le richiamate prescrizioni della legge n. 481.

La Concessionaria deve provvedere all'adozione della "Carta dei servizi del settore elettrico", nel termine stabilito (17 gennaio 1996). E' tenuta all'osservanza degli "obblighi del servizio universale", e cioè "all'adempimento di tutte le obbligazioni di interesse economico generale" ("programmazione, a lungo termine, dei mezzi di copertura della domanda"; "diffusione del servizio su tutto il territorio nazionale"; "parità di trattamento").

All'ENEL pertanto sono conservate, "sulla base di criteri e modalità predefiniti", "le funzioni in materia di programmazione e realizzazione dei mezzi di copertura della domanda e quelle in materia di coordinamento delle attività elettriche"; l'argomento forma oggetto di successiva

trattazione.

Secondo prescrizione della legge l'ENEL è tenuta ad adottare il "sistema di separazione contabile ed amministrativa... entro il 18 novembre 1997"; entro i successivi sei mesi dovrà dar luogo alla costituzione di una società di produzione dell'energia elettrica, interamente posseduta dall'ENEL stessa; questo adempimento tuttavia "è subordinato all'applicabilità alle operazioni di conferimento del trattamento fiscale" previsto dalla legge n. 218 del 30 luglio 1990.

Inoltre, "in conformità alle direttive che dovessero essere in tal senso impartite dall'Unione europea", è prevista la costituzione di una società separata per la trasmissione.

Il bilancio annuale di esercizio e le relazioni devono essere trasmessi al Ministero vigilante ed al Tesoro, che possono "chiedere tutti i chiarimenti necessari, ed eseguire le opportune indagini... e... formulare eventuali osservazioni"; alle Amministrazioni medesime è trasmessa relazione annuale statistica sugli impianti, i lavori e lo sviluppo del servizio.

B) Il consiglio di amministrazione dell'ENEL, nella riunione del 21 dicembre 1995, ha preso in esame lo schema della convenzione, ed ha dato mandato al Presidente e all'Amministratore delegato di procedere alla sua sottoscrizione.

Nella riunione del 18 gennaio 1996 ha deliberato la Carta dei servizi per il settore elettrico.

Nelle successive riunioni del 30 gennaio e del 6 maggio ha iniziato e proseguito l'esame della trasformazione del modello organizzativo della Società, rispondente ai criteri di separazione contabile e amministrativa delle diverse fasi operative, e preordinato alla costituzione di società separata per la produzione.

In sintesi, il disegno innovativo prevede una struttura centrale finan-

ziaria e strategica, per l'indirizzo, il coordinamento, il controllo e per i rapporti esterni; tre divisioni operative per la produzione, la trasformazione e la distribuzione dell'energia; strutture e servizi comuni; società separate per attività diversificate.

Nella riunione consiliare del 6 maggio 1996 è stata data notizia del ricorso presentato al Tar del Lazio da alcune aziende municipalizzate e dall'organizzazione di categoria per l'annullamento del decreto ministeriale di approvazione della convenzione.

4. L'organizzazione della Società'. Gli organi. Il controllo interno.

A) Nel corso delle iniziative di cui si è fatto cenno, preordinate alla realizzazione della nuova struttura del servizio, l'assetto organizzativo della Società è rimasto sostanzialmente invariato; l'organizzazione centrale è costituita dalla direzione generale, dalle direzioni centrali, dagli uffici dipendenti; l'organizzazione territoriale è articolata nei compartimenti, distretti ed esercizi distrettuali, zone.

Il consiglio di amministrazione è stato nominato dall'assemblea ordinaria nel numero di quattro componenti, successivamente elevati a cinque, tra i quali l'assemblea stessa ha nominato il Presidente; ad un componente, designato dal consiglio di amministrazione, è stata conferita la qualità di vice Presidente. Nella riunione consiliare del 13 ottobre 1995 è stata data notizia dell'annullamento in sede giurisdizionale della misura interdittiva precedentemente disposta nei confronti del Presidente, che pertanto è stato reintegrato nelle sue funzioni.

Gli amministratori sono cessati dalla carica con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1995; l'assemblea ordinaria, nella riunione del 21 giugno 1996, ha provveduto alla nomina dei nuovi consiglieri nel numero di cinque componenti, tra i quali ha nominato il Presidente. Il consiglio di amministrazione, nella riunione del 28 giugno 1996, ha proceduto alle nomine del vice Presidente e dell'Amministratore delegato, al quale sono stati conferiti ampi poteri.

Il collegio sindacale è composto dal Presidente e due membri; dopo la cessazione del mandato, è stato confermato dall'assemblea ordinaria del 28 luglio 1995, per tre anni.

Il collegio, in assolvimento dei compiti prescritti dal codice civile, ha effettuato il riscontro delle scritture contabili, delle consistenze di cassa, degli adempimenti tributari e previdenziali. Ha compiuto valutazioni della situazione economica e finanziaria della Società, ed ha dato luogo ad incontri con i rappresentanti della Società incaricata della revisione contabile e della certificazione del bilancio, che hanno fornito chiarimenti sulle prospettazioni contabili di alcune partite. Il collegio stesso ha proceduto all'esame analitico di diverse poste di bilancio, e di singole operazioni ed aspetti della gestione, e in particolare ha proceduto alla rilevazione degli scostamenti tra i dati di preventivo e di consuntivo di alcuni investimenti previsti nel piano 1994-1999, di cui è successiva esposizione.

B) L'assemblea ordinaria del 29 luglio 1996 ha deliberato i compensi dei componenti e del Presidente del consiglio di amministrazione, rispettivamente negli importi di 100 e 350 milioni di lire annui.

In riunione della stessa data il consiglio di amministrazione, con avviso favorevole del collegio sindacale, ha deliberato i compensi del vice Presidente e dell'Amministratore delegato, rispettivamente negli importi di 200 e di 700 milioni annui.

Sono rimasti invariati i compensi del Presidente e dei componenti del collegio sindacale (rispettivamente negli importi di 70 e 50 milioni annui), e del gettone di presenza (di trecento mila lire), corrisposto anche al magistrato incaricato del controllo, per la partecipazione alle riunioni collegiali).

C) Come esposto nella precedente relazione presso la Società è operante un sistema di controlli interni, composto dagli uffici di revisione (generale e centrali), e dagli ispettorati amministrativi (centrale e compartimentali); le unità di revisione compiono "la valutazione della